COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 (PROVINCIA DI COSENZA)

ORDINANZA N. 75

IL SINDACO

Vista e richiamata la propria precedente ordinanza contigibile e urgente n. 73 del 3.09.2018 con la quale si conferiva incarico di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'ing. Daniele Caroprese con studio tecnico in Belvedere Marittimo alla c.da Calabro 36;

Atteso che con la stessa Ordinanza si conferiva incarico di collaudatore dei lavori all'ing. Luciano Carrozzino con studio tecnico in Belvedere Marittimo alla c.da Rocca n. 96 e al geologo Gloria Campilongo con studio tecnico in Belvedere Marittimo alla C.da Castromurro, iscritti nell' Elenco dei professionisti attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura del Comune di Belvedere M.mo; con criterio di rotazione, così come previsto dal Regolamento Comunale;

che detta ordinanza n. 73 di registro del 3.09.2018 era stata emanata in via d'urgenza al fine di porre rimedio ai ritardi con i quali procedeva l'iter procedimentale finalizzato a formalizzare l'incarico per la progettazione definitiva e esecutiva in favore comunque di un tecnico esterno, anche a causa delle quotidiane pressioni che venivano dai cittadini che risiedono in prossimità dello smottamento che ha interessato il tratto di strada comunale Castromurro-Pantaide in Loc. Castromurro, con le quali si chiedeva di risolvere in via definitiva e urgente la persistente situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità interessante la zona in questione;

che detta Ordinanza trovava supporto nel principio della continuità degli incarichi di progettazione, essendo stato incaricato infatti già lo stesso ingegnere Caroprese per individuare gli interventi di messa in sicurezza e che lo stesso trasmetteva relativa Relazione Tecnica sulle opere necessarie alla realizzazione dei lavori di ripristino completa di tutti gli elaborati tecnici economici dell' intervento;

che ad una maggiore e migliore valutazione degli interessi pubblici nonchè della stessa ordinanza emanata e del contesto giuridico in cui la stessa risulta adottata, si rende necessario procedere al suo annullamento in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della legge 7.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., anche sul presupposto che comunque ad oggi da detta ordinanza non sono scaturiti effetti giuridici;

che restano ferme le considerazioni e le preoccupazioni di cui sopra che con la presente vengono contemporaneamente affidate all'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni affinchè proceda con assoluta urgenza ed all' Ufficio di Ragioneria per l' individuazione dei fondi necessari per eseguire l' intervento;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la normativa su richiamata,

Visto poi l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

ORDINA e DISPONE

l'annullamento in sede di autotutela e ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n.241/1990 della propria precedente ordinanza contigibile e urgente n. 73 del 3.09.2018;

all' Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni affinchè proceda, con urgenza, ad eseguire tutti gli atti necessari al fine di dotarsi di un progetto esecutivo per poi successivamente affidare i lavori di che trattasi;

all' Ufficio di Ragioneria affinchè reperisca i fondi necessari per eseguire i lavori di messa in sicurezza;

di trasmettere la presente ai soggetti interessati dalla ordinanza su citata, alle medesime autorità cui la stessa è stata inoltrata ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni e Responsabile l' Ufficio di Ragioneria;

la sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 12/09/2018